

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO E SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AI SENSI DELL’ART. 34, CC. 20 E 21 DEL D.L. N. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012)

PREMESSE

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, cc. 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*» (pubblicato in G.U.R.I. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ove è previsto, rispettivamente, che «*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*» e che «*Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013*», si rappresenta quanto segue.

LA SITUAZIONE IN ESSERE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il numero complessivo in tutto il territorio comunale è di circa 714 centri luminosi di cui 673 di proprietà Enel/Sole e 41 di proprietà comunale. È solo negli ultimi anni che l’amministrazione finanzia al 100% la realizzazione degli impianti mentre nel passato a fronte di un contributo del comune pari all’80% della spesa la proprietà restava dell’Enel/Sole che in compenso realizzava a sue spese l’interramento della Bassa Tensione.

L’affidamento ad Enel/Sole della gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica cittadina, trae origine da una convenzione modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25 maggio 2006 (conseguente a un precedente affidamento diretto regolato da una convenzione datata 01 agosto 1999 stipulata tra ENEL Spa ed il Comune e conferita a S.O.L.E. Spa Gruppo Enel Spa, ora ENEL S.O.L.E. Spa), la cui scadenza naturale risulta convenzionalmente fissata al 31 maggio 2016.

In tale prospettiva, va rilevato che, in base a quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa – tesi, questa, condivisa dal Comune -, il servizio in questione rappresenta un servizio pubblico locale a rilevanza economica, posto che «le attività afferenti alla messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale configurano un servizio pubblico locale, attesa la loro utilità per obiettive esigenze della collettività e la loro funzionalità al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile» (Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8090; conformemente, Cons. St., sez. V, 25 novembre 2010, n. 8232); peraltro, le medesime considerazioni valgono anche per le attività connesse alla realizzazione di nuove reti e impianti strumentali all’erogazione del servizio comunale di pubblica illuminazione, e ciò alla luce del fatto che trattasi comunque di attività «caratterizzate, sul piano soggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico» (TAR Sardegna, sez. I,

11 giugno 2009, n. 966; nello stesso senso, Cons. St., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369), con la conseguenza che il Comune è tenuto alla redazione della presente relazione anche con riferimento al servizio di cui trattasi.

IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' DELL'AFFIDAMENTO ATTUALMENTE IN ESSERE RISPETTO AI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO

L'art. 34 («*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*»), c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*», convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, prescrive come detto agli enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, mentre il successivo c. 21 della medesima disposizione normativa stabilisce che «*Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20*».

In ragione di quanto stabilito dalla previsione normativa da ultimo richiamata, pertanto, il Comune di Bottanuco risulta tenuto a verificare se l'affidamento in questione sia o non conforme ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario, essendo obbligato l'ente locale, in ipotesi di mancata conformità dello stesso, a ricondurre a legalità la relativa gestione eventualmente contraria ai principi desumibili dal predetto ordinamento comunitario.

In tale prospettiva, va segnalato che, in base alla normativa di settore, la gestione in essere nel perimetro di pertinenza del Comune (assentita come detto senza gara in data 01 agosto 1999) viene allo stato assicurata in regime di fatto con un valido titolo giuridico, e ciò alla luce della circostanza che, come detto, l'affidamento in parola risulta esser stato assentito senza gara prima del 01 ottobre 2003 ad una società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, potendo pertanto lo stesso beneficiare della più favorevole disciplina (in materia di perdurante efficacia degli affidamenti diretti) recata dal c. 22 dell'art. 34 cit., laddove è stabilito che «*Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020*».

In forza di quanto sopra rilevato, posto che la gestione in essere all'interno del territorio del Comune risulta assicurata in presenza di un valido titolo giuridico che manterrà la scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, non necessita, il Comune non risulta ex-lege tenuto ad adottare alcuna determinazione al fine di ricondurre a legalità l'attività gestionale di cui trattasi.

Bottanuco, giovedì 19 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)